



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1883**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'istituzione di una banca dati contenente le dichiarazioni anticipate di volontà del cittadino relative ai trattamenti sanitari.

Il giorno **06 Settembre 2013** ad ore **08:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

ALBERTO PACHER

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che la ricerca medica e lo sviluppo della medicina in generale ha reso possibile la guarigione di patologie un tempo ritenute incurabili e consentito in altri casi di intervenire in modo positivo sul decorso della malattia consentendo di raggiungere buoni risultati di salute e una migliore qualità della vita.

Considerato che ciò ha portato ad un allungamento della vita in generale ma ha anche creato situazioni prima impensabili, travalicando spesso i confini della naturalità nelle quali le nuove tecnologie mediche possono permettere di vivere in stato vegetativo permanente ed irreversibile per molti anni.

Tenuto conto che di pari passo è sempre più avvertita la necessità di migliorare positivamente la relazione tra operatori sanitari e pazienti attraverso un'alleanza terapeutica basata sull'informazione, il consenso e il rispetto reciproco.

Rilevato che:

- il consenso informato, ossia l'adesione consapevole del paziente alle decisioni sul trattamento terapeutico da seguire realizzata attraverso un'informazione esaustiva e preventiva sulle sue condizioni di salute e sui rischi connessi alla terapia, obbliga i medici a informare gli utenti in merito alle loro condizioni cliniche e ai possibili trattamenti in modo adeguato e con un linguaggio chiaro che tenga conto del particolare stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche della condizione sanitaria;
- il paziente avverte l'esigenza di conoscere i trattamenti e gli eventuali rischi biologici al fine di decidere quali trattamenti sanitari intende o non intende accettare nel momento in cui questi trattamenti siano necessari o nel caso il medesimo non sia più capace di autogestirsi o in grado di intendere e di volere;
- l'autonomia della persona è un valore imprescindibile nella relazione di cura e non rispettare tale autonomia porta a infrangere in modo permanente il rapporto di fiducia tra medico e paziente;
- la necessità di migliorare o correggere la relazione di cura laddove essa limita non solo i diritti e l'autonomia della persona ma anche l'autonomia e la responsabilità del medico in aperto contrasto con il codice di deontologia medica e con i diritti fondamentali della persona umana garantiti a livello istituzionale.

Considerato che qualora il paziente si trovasse in una situazione di incapacità palese di esprimere la propria volontà in ordine al fatto di essere sottoposto o meno ad un trattamento medico, le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario costituiscono un elemento importante del processo globale di comunicazione nell'ambito del piano preventivo di assistenza sanitaria, in cui il diretto interessato dialoga con i familiari e fruisce di una consulenza medica professionale.

Considerato altresì che le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario rappresentano uno strumento per esprimere la propria volontà relativamente alla fase terminale della vita e consentono, anche quando le persone non sono più in grado di esprimere la propria volontà, di contribuire, nel rispetto della propria autonomia, alle decisioni riguardo ai trattamenti sanitari.

Considerato che il vigente ordinamento costituzionale agli art. 2, 13 e 32 tutelano e promuovono i diritti fondamentali dell'uomo e stabiliscono che la libertà personale è inviolabile e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

Accertato altresì che la volontarietà dei trattamenti sanitari è affermata in una serie di altre fonti giuridiche internazionali ed europee quali la Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina di Oviedo (1997), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.

Ritenuto necessario garantire al paziente un'adeguata offerta consultiva nonché la reperibilità delle sue volontà nelle situazioni di emergenza e il rispetto delle stesse da parte degli operatori sanitari.

Su proposta dell'Assessore alla Salute e Politiche Sociali,

a voti unanimemente espressi,

d e l i b e r a

1. di dare mandato all'Azienda provinciale per i servizi sanitari di porre in essere tutte le azioni necessarie a dare compiuta e tempestiva attuazione al presente provvedimento procedendo in particolare a:
 - elaborare, sulla base delle raccomandazioni del proprio Comitato etico, le modalità di raccolta e registrazione in apposita banca dati delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario dei soggetti interessati relative alla volontà di sottoporsi o non sottoporsi a trattamento sanitario in caso di malattia o lesione celebrale che cagioni una perdita di coscienza irreversibile;
 - garantire al medico curante l'effettiva disponibilità di utilizzo delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario del paziente al momento dell'insorgere delle relative condizioni di applicabilità;
2. di stabilire che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari dovrà presentare all'Assessorato alla Salute e Politiche sociali, entro nove mesi dall'approvazione del presente provvedimento, una relazione sugli esiti delle azioni intraprese;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, per tutti gli adempimenti di competenza;

4. di dare atto che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari farà fronte agli eventuali costi di cui al presente provvedimento, nell'ambito delle risorse ripartite con deliberazione della giunta provinciale n. 2754 di data 14 dicembre 2011 per il finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio Sanitario Provinciale per il triennio 2012-2014.

AT